

REGOLAMENTO DI GESTIONE RIFUGIO COMPENSORIALE PER CANI "MONTI AZZURRI"

INDICE

[Art. 1 – Oggetto](#)

[Art. 2 – Ammissione e ricovero](#)

[Art. 3 - Spese veterinarie](#)

[Art. 4 – Gestione, costi del servizio e tariffe](#)

[Art. 5 – Comitato consultivo](#)

[Art. 6- Composizione durata e funzionamento del comitato consultivo](#)

[Art. 7 - Controllo partecipativo](#)

[Art. 8 - Spese in conto capitale](#)

[Art. 9 – Personale ed attrezzature](#)

[Art. 10 - Disposizioni generali](#)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'ottimale gestione del servizio di rifugio per cani randagi denominato "MONTI AZZURRI", ubicato in loc. La Rancia – Tolentino.
2. La gestione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia e sulla base della convenzione in data 15 maggio 2001 rep. 2115, stipulata tra i Comuni deleganti (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Piastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino) e la Comunità Montana dei Monti Azzurri.

Art. 2 – Ammissione e ricovero

1. Sono ammessi al rifugio in via del tutto prioritaria cani catturati sul territorio dei Comuni deleganti o conferiti da privati cittadini residenti nei comuni medesimi, per effetto di obbligo derivante da provvedimenti amministrativi o giudiziari, comunque iscritti all'anagrafe canina, a norma di legge.
2. In subordine e solo previa disponibilità di posti, possono essere ammessi cani provenienti - nell'ordine - da altri comuni della Comunità montana, da altri comuni della provincia, da altri comuni della regione e di altre regioni o conferiti da privati cittadini residenti come sopra, per effetto di obbligo imposto da autorità amministrativa o giudiziaria, comunque iscritti all'anagrafe canina, a norma di legge.
3. La Comunità montana – previo parere favorevole del Comitato consultivo previsto dalla convenzione – può

riservare un certo numero posti all'ospitalità di cani lasciati in custodia temporanea a pagamento , da privati cittadini residenti nei comuni deleganti – o in subordine – in altri comuni.

4. Il ricovero dei cani nella struttura è consentito, previa permanenza per circa giorni dieci (10) nella parte destinata a canile sanitario, per la effettuazione del controllo veterinario, di eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici, della iscrizione - ove necessario – all'anagrafe canina.

5. Qualora il cane risulti già iscritto all'anagrafe canina e ne sia individuabile il proprietario, il cane viene riconsegnato al medesimo ed ad esso addebitate la tariffa giornaliera e le altre spese di permanenza.

6. All'atto dell' ingresso del cane nella struttura è data notizia scritta al comune presso cui è avvenuta la cattura, a cura della Comunità Montana (e per essa dall' eventuale appaltatore del servizio).

7. Allo stesso modo è data notizia scritta al comune interessato della cessazione del cane, per morte, affidamento o altre cause.

8. Dei cani ricoverati è tenuto – a cura della Comunità Montana (e per essa dall' eventuale appaltatore del servizio) – apposito registro di carico e scarico, dove risultano annotati la data ed il luogo di cattura, i dati segnaletici dello stesso, il numero di riconoscimento, eventuali interventi sanitari, la data della cessazione e le generalità dell'eventuale nuovo proprietario.

Art. 3 - Spese veterinarie

1. Le spese veterinarie per eventuali patologie, accertate dal Servizio Veterinario competente al momento dell'immissione del cane, ad esclusione di quelle di competenza della A.U.S.L., saranno sostenute dalla Comunità montana che, all'uopo, potrà sottoscrivere specifica convenzione con la stessa A.U.S.L. o con studio veterinario privato.

2. Le spese medesime, qualora non addebitabili a privati cittadini proprietari, entrano a far parte del costo globale del servizio e saranno ripartite tra tutti i comuni deleganti, sulla scorta del costo per cane, calcolato con riferimento ad ogni esercizio finanziario.

Art. 4 – Gestione, costi del servizio e tariffe

1. La Comunità Montana assicura la gestione del servizio, sulla scorta della delega ricevuta, secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza amministrativa.

2. Laddove si riveli conveniente, la gestione è assicurata prioritariamente mediante ricorso ad associazioni di volontariato operanti nel settore, con le quali sarà stipulata apposita convenzione a rimborso delle spese o a costi forfettariamente determinati.

3. In subordine la forma di gestione – nei limiti imposti dalle norme vigenti – è adottata previo parere del comitato consultivo.

4. I comuni deleganti, finanziano le spese di gestione del rifugio, in ragione del numero dei cani ricoverati ed al netto dell' eventuale concorso comunitario e di eventuali altri introiti conseguiti e destinati alla riduzione delle spese di gestione. Le somme derivanti dal concorso comunitario e dagli altri introiti saranno imputate ai vari comuni, in proporzione delle spese a carico di ciascuno, risultanti dal consuntivo semestrale.

5. Gli importi dovuti da ciascun comune sono calcolati a consuntivo sulla scorta dei costi effettivi di gestione, risultanti dalle scritture contabili e sono versati alla Comunità Montana entro giorni novanta (90) dal ricevimento del rendiconto semestrale.

6. Nel caso fossero conferiti cani di proprietà privata, anche da sottoporre ad isolamento sanitario , la tariffa e le eventuali ulteriori spese saranno addebitate direttamente ai privati proprietari, a cura della Comunità Montana.

7. Le tariffe sono fissate dalla Comunità Montana , previo parere del Comitato consultivo.

8. Le tariffe stabilite hanno valore definitivo per i cani conferiti da soggetti diversi dai comuni deleganti , mentre hanno valore indicativo per i comuni deleganti, determinandosi a consuntivo l'effettivo costo del servizio ai sensi dei commi 4 e 5.

9. Gli introiti derivanti dalla custodia temporanea di cani di proprietà privata sono destinati – secondo percentuali stabilite dalla Comunità Montana, previo parere del Comitato consultivo - alla riduzione dei costi di gestione, ad favore di eventuali associazioni di volontariato che gestiscano il rifugio ed alla Comunità Montana, con l'obbligo per la Comunità Montana di riutilizzo per iniziative di prevenzione del randagismo.

Art. 5 – Comitato consultivo

1. Per la gestione del servizio la Comunità Montana si avvale del Comitato consultivo previsto dalla convenzione, il quale fornisce pareri sulle materie previste dalla convenzione e dal presente regolamento.

2. Al Comitato compete in particolare di indirizzare le scelte di investimento e di gestione, fornendo all'amministrazione della Comunità montana appositi pareri, dei quali la stessa tiene conto in sede di adozione dei propri atti.

Art. 6- Composizione durata e funzionamento del comitato consultivo

1. Il Comitato Consultivo è costituito dal Presidente della Comunità montana o suo delegato, che lo presiede, e dei Sindaci dei comuni aderenti o loro delegati i quali restano in carica sino alla scadenza del relativo mandato amministrativo.
2. In caso di assenza del Presidente o suo delegato, le funzioni di Presidenza sono assunte dal membro più anziano di età.
3. La convocazione del Comitato avviene a cura del Presidente, per iscritto, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, salvi casi di urgenza, con indicazione delle materie da trattare.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.
5. Il Comitato si riunisce validamente - in prima convocazione - alla presenza della maggioranza dei membri che lo costituiscono, mentre in seconda convocazione - a distanza di un'ora dalla prima - è sufficiente la presenza di tre (3) membri.
6. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. Ciascun rappresentante esprime un (1) voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Comunità Montana, designato dal Segretario generale o - in caso di necessità - il membro più giovane del suddetto Comitato.

Art. 7 - Controllo partecipativo

1. Viene riconosciuto a ciascun Comune delegante, in attuazione dell'istituto della partecipazione, di sottoporre al Comitato consultivo o alla Comunità Montana, questioni attinenti l'attività del rifugio.

Art. 8 - Spese in conto capitale

1. Le spese in conto capitale - fatto salvo l'intervento della Comunità Montana - vengono assunte a carico dei Comuni deleganti in ragione proporzionale alla popolazione in essi residente al 31.12 dell'anno precedente all'investimento.

Art. 9 – Personale ed attrezzature

1. Per lo svolgimento del servizio ed a prezzi concordati, la Comunità Montana può avvalersi di personale dipendente o attrezzature dei comuni deleganti, previo consenso delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.
2. In tal caso i comuni possono scomputare gli importi a loro credito da quanto da essi dovuto per lo svolgimento del servizio.

Art. 10 - Disposizioni generali

1. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Regolamento si osservano le vigenti norme in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio della Comunità Montana.